

CITTA' DI ARPINO

PROVINCIA DI FROSINONE

Settore 3° - Gestione del Territorio

c.a.p. 03033 - Tel. 0776.852107 - Fax 0776.848010 - C.F. 82000270601 - P.IVA 01408420600
email lavoripubblici@comune.arpino.fr.it - PEC pec@comunearpinopec.it

**CONVENZIONE D'INCARICO PER IL COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI:
"MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MESSA IN SICUREZZA E
MIGLIORAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO SCOLASTICO
LICEO – CONVITTO "TULLIANO"
CUP I34H15000200002 - CIG Z621976562**

Premesso che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 44 del 09 aprile 2015 si approvava il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza e miglioramento sismico edificio scolastico Liceo – Convitto "Tulliano" redatto dall'UTC con la collaborazione per la parte strutturale dell'Ing. Gino Di Ruzza, dell'importo complessivo di € 1.199.959,01;
- con delibera n. 137 del 08 ottobre 2015 la Giunta comunale, a seguito di comunicazione regionale di finanziamento dell'opera, riapprovava il progetto esecutivo dei "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza e miglioramento sismico edificio scolastico Liceo – Convitto "Tulliano" di Arpino" per l'importo finanziato, ammontante a complessivi € 1.185.329,25;
- con determinazione n. 123 del 09/10/2015, veniva indetta la gara per i "Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza e miglioramento sismico dell'edificio scolastico Liceo – Convitto "Tulliano" (CIG: 6423371D6C - CUP: I34H15000200002), da affidare con procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con determinazione n. 10/10 del 21/01/2016 l'appalto dei lavori in oggetto è stato aggiudicato in via definitiva all'impresa COGEA APPALTI S.r.l., con sede in Formia (LT) – Via Rotabile n° 58/B, a fronte del punteggio complessivo ottenuto di 89,9797 su 100 e del ribasso percentuale offerto del 6,55% pari ad un importo netto di € 506.037,38 (euro cinquecentoseimilatrentasette/38) a cui vanno aggiunti € 66.237,90 a titolo di oneri per la sicurezza ed € 304.519,48 quale costo della manodopera non soggetti a ribasso, più IVA 10%;
- con determinazione del Responsabile del Settore 3° - G.T. n. 44 del 15/04/2016 è stato istituito l'ufficio della direzione lavori con la nomina dell'Ing. Marco IAFRATE a coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori (CSE);

Tutto ciò premesso:

Art. 1 PARTI INTERESSATE

Committente: Comune di Arpino (C.F.82000270601), rappresentato dall'Arch. Giuseppe Viscogliosi nato ad Isola del Liri il 18.03.1965, Responsabile del Settore 3° - Gestione del Territorio, autorizzato a stipulare gli atti di competenza comunale ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n.267/00;

Professionista: Ing. Marco IAFRATE nato a Sora (FR) il 06/04/1976 - con studio in Via Bernardino Cesari, 2 – 03033 Arpino (FR) – C.F. FRTMRC76D06I838E - iscritto all'Ordine degli

Ingegneri della Provincia di Frosinone al n. 2096, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;

Art. 2 - OGGETTO DELL'INCARICO E PRESTAZIONI RELATIVE

Il Committente affida al Professionista l'attività di Coordinatore per la Sicurezza in fase di realizzazione dei “*Lavori di manutenzione straordinaria di messa in sicurezza e miglioramento sismico edificio scolastico Liceo – Convitto “Tulliano”*”, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Le prestazioni del professionista saranno quelle previste dall’art. 15 del citato decreto, in particolare:

- Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro.
- Verificare l' idoneità dei piani operativo di sicurezza delle imprese esecutrici assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento.
- Organizzare tra i datori di lavoro la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione.
- Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di assicurare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere.
- Segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni e alle prescrizioni del piano operativo di sicurezza e coordinamento e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi del cantiere o la risoluzione del contratto.
- Dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territoriale competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea motivazione.
- Sospendere in caso di pericolo grave ed imminente le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

Il professionista dichiara di essere in possesso dei requisiti previsti all’art. 32 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Art. 3 ONORARI

L'onorario per le attività sopra descritte è stabilito tra le parti, al netto dell’I.V.A 22% e del contributo integrativo C.N.P.A.I.A. del 4%, pari a:

- Euro 12.500,00 (dodicimilacinquecento/00);

I compensi professionali saranno liquidati tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dal professionista sulle relative fatture emesse.

L'importo si intende comprensivo delle spese generali, delle prestazioni speciali e dei compensi accessori per: raccolta dati, sopralluoghi, incontri, riunioni ed ogni altra attività connessa all'incarico affidato.

Non sarà riconosciuto alcun compenso per prestazioni aggiuntive o altre spese oltre a quanto indicato in convenzione.

Il Comune di Arpino è estraneo ai rapporti intercorrenti tra l'incaricato ed eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di regolamento o contrattuali.

Nessuna sospensione delle prestazioni, modifica o variante in corso d'opera può essere disposta od eseguita in assenza di un formale atto scritto firmato dal Comune di Arpino. In mancanza di tale autorizzazione scritta, il soggetto incaricato sarà responsabile di qualsiasi danno o altro pregiudizio che derivi dallo svolgimento dell'incarico affidato.

Art. 4 – DURATA DELL'INCARICO

La durata complessiva dell'incarico è pari al tempo di esecuzione delle opere appaltate e terminerà con l'emissione del Certificato di Collaudo Provvisorio da parte del Collaudatore.

Nel caso di risoluzione e scioglimento del contratto di appalto dei lavori, spetterà al Professionista un'aliquota dell'onorario che sarà calcolata in proporzione all'importo dei lavori eseguiti. Tale importo sarà liquidato successivamente all'emissione del provvedimento dell'Amministrazione.

In caso di sospensione dei lavori per causa imputabile all'Appaltatore spetterà al Professionista un'aliquota dell'onorario calcolata in proporzione dell'importo dei lavori eseguiti.

Art. 5 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.
2. Il Professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Frosinone della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 6 – CLAUSOLE PARTICOLARI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

A garanzia degli obblighi contrattuali il professionista incaricato ha presentato una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza n. A114C81190, emessa dalla LLOYD'S il 25/09/2015 con scadenza il 1/10/2016, che il Professionista si impegna a rinnovare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza di garanzia da parte dell'incaricato, esonera il Comune dal pagamento della parcella professionale.

Agli effetti della presente convenzione il Committente elegge il proprio domicilio fiscale presso la sede municipale, mentre il Professionista elegge la propria sede in Arpino (FR) alla Via Bernardino Cesari, 2.

Per ogni controversia che dovesse insorgere fra Committente e Professionista, le parti si rimettono alla decisione dell'Ordine degli Ingegneri di Frosinone per quanto riguarda gli importi degli onorari, e al Foro territorialmente competente in caso di altro tipo di controversia.

Art. 7 – RICHIAMO ALLE NORME GENERALI

Per quanto altro non espressamente stabilito con la presente convenzione, si fa riferimento alla normativa, sia nazionale, sia regionale, vigente in materia.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI

Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m., il trattamento dei dati personali, contenuti nel presente contratto avverrà esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legislazione vigente.

Il presente contratto, composto di n. 4 (quattro) pagine, viene letto, approvato e sottoscritto dalle parti per piena accettazione delle clausole ivi riportate.

Il presente contratto, redatto in due originali, verrà registrato solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26/04/1986 n. 131.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arpino, li 7 giugno 2017.

Il Responsabile del Servizio e RUP
Arch. Giuseppe Viscogliosi



Il Professionista
Ing. Marco Iafrate

